



Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di Trento

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA
NOVITÀ LINEE GUIDA 2017
rev. 27.01.2017

Il Consiglio Nazionale, ratificando la volontà espressa dalla Conferenza Nazionale degli Ordini, ha apportato alcune modifiche alle Linee Guida ed una significativa deroga al regolamento sulla formazione continua.

Si ritiene utile illustrare di seguito le principali novità, ricordando che l'attuale triennio decorre dal 01.01.2017 e termina il 31.12.2019.

CREDITI E ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO FORMATIVO

In virtù della deroga al regolamento sulla formazione continua i crediti da conseguire rimangono 60, dei quali 12 obbligatori in materia ordinamentale.

L'assolvimento dell'obbligo sarà valutato unicamente al termine del triennio.

Viene meno l'obbligo di acquisire crediti minimi annui, anche se gli Ordini ed il Consiglio Nazionale raccomandano l'acquisizione di almeno 10 crediti annui, dei quali 4 in materia ordinamentale, al fine di garantire la continuità dell'aggiornamento.

CREDITI MATURATI IN ECCESSO

Eventuali crediti in eccesso sono riportati al triennio successivo fino al limite di 20. I crediti ordinamentali in eccesso sono convertiti in crediti generici.

CREDITI ASSEGNATI A CORSI/EVENTI

Ai corsi di formazione è assegnato 1 cfp/ora, con il limite di 20 cfp.

Agli eventi (seminari, conferenze etc.) è assegnato 1 cfp/ora, con il limite di 8 cfp.

Ai corsi abilitanti e loro aggiornamenti (sicurezza cantieri, VV.FF etc.) è assegnato 1 cfp/ora, con il limite di 20 cfp.

ESONERI

All'esonero per maternità si affianca quello per paternità e adozione. L'obbligo formativo è ridotto di 20 cfp, 4 dei quali ordinamentali.

L'assenza dall'Italia non è più considerata motivo di esonero. Per contro è istituita una procedura agevolata - tramite autocertificazione - per la valutazione ed il riconoscimento dei crediti derivanti da attività formativa all'estero.

Permane la facoltà di richiedere esonero (da presentare ogni anno) per chi non eserciti la professione nemmeno occasionalmente per tre anni e:

- non abbia partita IVA o vi sia obbligato;
- non sia iscritto ad *INARCASSA* o vi sia obbligato;
- non eserciti la professione nemmeno occasionalmente ed in qualsiasi forma.



SANZIONI

Alla scadenza del triennio formativo, e fatto salvo il periodo di ravvedimento operoso nel termine perentorio di sei mesi dalla scadenza triennale, il Consiglio di Disciplina avvia l'azione disciplinare nei confronti dell'iscritto inadempiente.

Le sanzioni sono quelle di cui all'art. 9, comma 2 del codice deontologico:

"In deroga all'art. 41 commi 2, 3 e 4 del presente Codice:

- la mancata acquisizione dei crediti formativi professionali triennali minimi, nel limite massimo del venti per cento (12 su 60) comporta l'irrogazione della censura;

- la mancata acquisizione di un numero di crediti superiore al venti per cento comporta l'irrogazione della sanzione della sospensione, da calcolarsi nella misura di un giorno di sospensione per ogni credito formativo mancante."

I crediti non conseguiti devono essere recuperati.

REISCRIZIONE

Chi si iscrive a seguito di precedente cancellazione dall'Albo ha l'obbligo di colmare l'eventuale debito formativo maturato negli anni precedenti la cancellazione.